



## **PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA GUARDIA DI FINANZA E L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

### **LA GUARDIA DI FINANZA**

**d'intesa con**

### **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (ART)**

**VISTO** l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente novellato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, il comma 3, lettera e), che attribuisce all'ART il compito di svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici nonché, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, di controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli;

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza, la quale all'articolo 1, comma 2, terzo capoverso, demanda alla stessa Istituzione i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

**VISTO** l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il quale stabilisce che il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economico-finanziaria, collabora con le Autorità indipendenti che ne facciano richiesta e che, nell'espletamento di tali attività, i militari della Guardia di Finanza agiscono con i poteri e le facoltà previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

**VISTI** l'art. 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 68/2001 concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie da parte di soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive e di vigilanza;

**CONSIDERATO** che le attività ispettive e di vigilanza dell'ART possono essere più efficacemente garantite attraverso il rafforzamento della collaborazione e del coordinamento con la Guardia di Finanza;

### **CONCORDANO**

di regolare, coordinare e sviluppare la citata collaborazione nei seguenti termini:

#### **Art. 1**

#### ***(Finalità della collaborazione)***

1. In conformità col vigente quadro normativo e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legislazione di settore e nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze istituzionali, la



Guardia di Finanza e l'ART concordano di formalizzare un rapporto di collaborazione diretta al controllo dei libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, alla richiesta di chiarimenti e altre informazioni, nonché alla apposizione di sigilli nel quadro di quanto disposto dall'art. 37, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 201/2011.

2. L'attività di collaborazione è sviluppata, in linea con gli obiettivi assegnati alla Guardia di Finanza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione, secondo le linee programmatiche concordate annualmente tra il Presidente dell'ART e il Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza.

## **Art. 2** ***(Termini e modalità della collaborazione)***

1. Nel quadro delle linee programmatiche delineate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Segretario Generale dell'ART e il Comandante del Nucleo Speciale Antitrust (di seguito Nucleo Speciale) definiscono un piano di interventi annuale e intrattengono regolari rapporti al fine di definire le modalità esecutive più appropriate per dare concreta ed effettiva attuazione alla collaborazione, nell'ottica di garantire un impiego delle risorse che sia quanto più efficace e in linea con le prerogative di polizia economico-finanziaria dei Reparti del Corpo.
2. La Guardia di Finanza e l'ART promuovono la realizzazione di interventi congiunti presso soggetti sottoposti a regolazione in materia di trasporti per i quali si renda necessario l'apporto specialistico e le competenze investigative dei militari del Corpo.
3. L'ART attiva il Nucleo Speciale con apposite richieste scritte, avendo cura di indicare:
  - a. i soggetti sottoposti all'attività ispettiva;
  - b. le sedi, gli impianti, gli uffici e gli altri eventuali luoghi presso i quali dovrà svolgersi l'ispezione;
  - c. lo scopo della richiesta o i documenti da acquisire, quali ad esempio libri contabili, registri, documentazione aziendale e quella da cui estrarre copia, nonché il termine entro il quale o le modalità attraverso le quali dovranno pervenire le risposte o essere esibiti i documenti per i casi di non immediata disponibilità;
  - d. le sanzioni applicabili e l'autorità competente a comminarle in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, delle informazioni richieste ovvero in caso di mancata o ritardata trasmissione della documentazione all'uopo richiesta ovvero in caso siano fornite informazioni non veritiere o esibita falsa documentazione;
  - e. l'Ufficio al quale dovrà essere inoltrata la relazione ispettiva corredata dall'apposita documentazione.
4. Ricevuta la richiesta dell'ART, il Nucleo Speciale provvede agli accertamenti richiesti direttamente ovvero avvalendosi dei Reparti competenti per territorio.



**Art. 3**  
**(Ulteriori profili di collaborazione)**

1. L'ART trasmette al Nucleo Speciale le informazioni, i dati e gli elementi pervenuti o in suo possesso, che risultino di potenziale interesse ai fini dello svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria.
2. Qualora le attività operative condotte dai Reparti del Corpo, in via autonoma o quale ulteriore sviluppo delle attivazioni di cui all'art. 2 o sulla base della segnalazione di cui al comma precedente, facciano emergere elementi d'interesse per i compiti dell'ART, il Nucleo Speciale, fatte salve le eventuali esigenze di tutela delle indagini, provvede a comunicarli.

**Art. 4**  
**(Disposizioni amministrative)**

1. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dalla normativa di riferimento, anche a seguito di eventuali, successive modifiche e/o integrazioni della medesima, gli oneri sostenuti dalla Guardia di Finanza, richiamati nella tabella in *allegato 1*, per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo svolte su richiesta dell'ART dal personale del Nucleo Speciale, nonché da eventuali ulteriori Reparti del Corpo esplicitamente delegati, sono a carico dell'Autorità.
2. Gli oneri possono essere:
  - a. rimborsati finanziariamente dall'Autorità, qualora anticipati dal Corpo, in base ai rendiconti fatti pervenire alla medesima Autorità con periodicità trimestrale, mediante:
    - (1) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sullo specifico capitolo 2395, presso la Tesoreria Centrale utilizzando il codice IBAN: IT 62X 01000 03245 350 0 10 2395 00, avendo cura di indicare la seguente causale: "Somme dovute dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Corpo della Guardia di Finanza per i rapporti di collaborazione di cui al correlato Protocollo d'intesa";
    - (2) contestuale trasmissione al referente del Corpo di opportuna dichiarazione di avvenuto versamento (che attesti la data dell'effettivo pagamento delle somme rimborsate e la relativa causale sopra richiamata), unitamente alla relativa quietanza della disposizione di pagamento;
  - b. compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dall'art. 2133 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare).



**Art. 5**  
***(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)***

1. Il presente Protocollo:

- a. ha una validità di anni tre, a decorrere dalla data della sottoscrizione;
- b. può essere rinnovato, previa richiesta scritta di una delle parti e adesione dell'altra, 60 giorni prima della scadenza;
- c. può essere integrato o modificato, di comune accordo tra le Parti, anche prima della scadenza.

Roma, \_\_\_\_\_

Per  
LA GUARDIA DI FINANZA  
Il Comandante Generale  
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

Per  
L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI  
Il Presidente dell'Autorità  
Dott. Andrea Camanzi

**Allegato 1**

<b>PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E LA GUARDIA DI FINANZA</b>	
<b>1. ONERI PER SINGOLO MILITARE IMPIEGATO</b>	<b>IMPORTI</b>
(a) Indennità di missione (servizi svolti in località distanti oltre 10 km dalla sede del Reparto)	
(1) Indennità oraria	Da € 0,451 a € 1,128 per ora*
(2) Indennità di missione maggiorata (ore di viaggio eccedenti turno giornaliero)	€ 10,62 per ora*
(b) Rimborsi spese per pasti (tipicamente per servizi eccedenti le 6 ore)	Da € 7,00 a € 30,55 a pasto*
(c) Rimborso somma forfetaria	€ 110,00 per ogni 24 ore
(d) Rimborsi spese alloggio	Alle condizioni di mercato. Prenotazioni tramite i servizi <i>business</i> forniti dall'operatore convenzionato
(1) Pernottamento in albergo fino alla prima categoria (4 stelle) con esclusione di quella "lusso"	
(e) Biglietto ferroviario o marittimo di prima classe	
(f) Servizi esterni art. 48 D.P.R. 164/2002 (attività esterna per oltre 3 ore)	€ 7,96 a turno*
(g) Altre indennità accessorie:	
(1) Servizi festivi (servizio prestato in giornata festiva)	€ 15,92 al giorno*
(2) Servizi notturni (servizio prestato tra le 22.00 e le 06.00)	€ 5,44 per ora*
(3) Presenza festività particolari	€ 53,08 al giorno*
(4) Indennità di compensazione (servizio durante giornata di riposo settimanale)	€ 10,62 al giorno*
(h) Straordinario	
(1) Da Maggiore a Generale di Brigata	Da € 23,13 a € 51,66 per ora*
(2) Da Sottotenente a Capitano	Da € 18,90 a € 41,88 per ora*
(3) Ispettori	Da € 17,22 a € 26,67 per ora*
(4) Sovrintendenti	Da € 16,14 a € 23,63 per ora*
(5) Appuntati/Finanzieri	Da € 14,53 a € 21,90 per ora*
<b>2. ONERI DI MOTORIZZAZIONE PER SINGOLO AUTOMEZZO IMPIEGATO</b>	<b>Valori di massima**</b>
(a) Costo chilometrico per singola autovettura da movimento	Da € 0,27 ad € 0,62 al km

\* Importi comprensivi di oneri a carico dello Stato (32,70%).

\*\* Importi determinati/stimati sulla base di dati riferiti all'anno 2018. Gli importi sono sottoposti ad annuale aggiornamento e comunicazione all'A.R.T. dalla Guardia di Finanza.